

## VERBALE DI ACCORDO

Addì 21 novembre 2012, in Firenze

TRA

RFI S.p.A.

E

le Segreterie Regionali delle Organizzazioni sindacali FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAST Ferrovie, OrSA Ferrovie e le RSU n. 15, 16 e 33,

in applicazione dell'art. 28 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale delle Attività Ferroviarie e dell'art. 13 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.7.2012,

convengono

sulla seguente articolazione dell'orario di lavoro settimanale del personale del settore uffici del territorio di giurisdizione:

1. Attività organizzate su prestazione unica giornaliera con orario spezzato

1.1 Prestazione giornaliera e flessibilità in entrata e in uscita

La prestazione lavorativa settimanale, pari a 38 ore, è articolata su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, con tre rientri settimanali, di norma nelle giornate dal lunedì al giovedì, secondo le seguenti modalità:

- a) giornate senza rientro pomeridiano (durata 6 ore): dalle ore 07.45 alle ore 13.45  
con fascia rigida dalle ore 9.00 alle ore 13.00
- b) giornate con rientro pomeridiano (durata 8 ore e 40 minuti):  
dalle ore 07.45 alle ore 13.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.55  
con fascia rigida dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.15 alle ore 16.30.

Nelle cosiddette "fasce rigide" tutto il personale deve assicurare la presenza in servizio.

La distribuzione dei 3 rientri pomeridiani nelle giornate dal lunedì al venerdì (di norma dal lunedì al giovedì) sarà effettuata dalla Società sulla base delle esigenze produttive della stessa, armonizzandole con le richieste dei lavoratori e accogliendo prioritariamente le domande dei lavoratori che hanno figli minori o siano destinatari delle tutele di cui alla L.104/92.

Le minori prestazioni effettuate nel mese in orario flessibile dovranno essere compensate con maggiori prestazioni entro il mese successivo, così come le eventuali maggiori prestazioni sono rinviabili, nella quantità consentita, al mese successivo o eventualmente nei mesi successivi.

Nelle 3 giornate con rientro pomeridiano, ove ricorrano le condizioni di cui al punto 1 dell'art. 51 del CCNL Mobilità/Area AF, al personale interessato verrà riconosciuto il TK per la fruizione del pasto.

La suddetta articolazione dell'orario settimanale per il personale addetto alle attività di accoglienza clienti della UST è così modificata:

- c) giornate senza rientro pomeridiano (durata 6 ore): dalle ore 7.30 alle ore 13.30  
con fascia rigida dalle ore 9.00 alle ore 13.00
- d) giornate con rientro pomeridiano (durata 8 ore e 40 minuti):  
dalle ore 7.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.40  
con fascia rigida dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.15 alle ore 16.30.

1.2 Minori prestazioni nelle fasce rigide

I lavoratori potranno fruire, nel mese, di 4 ore di permesso per minori prestazioni rese nelle fasce rigide, per la fruizione dei quali verrà istituito apposito giustificativo, frazionabili a minuti e nella misura massima di 2 ore nella stessa giornata. La fruizione di tali permessi deve essere di norma preventivamente comunicata al responsabile della struttura da cui dipende il lavoratore. Le ore di permesso fruite nel mese dovranno essere compensate con maggiori prestazioni entro il mese successivo.

1.3 Fruizione della mezza giornata di ferie

La fruizione della mezza giornata di ferie avrà la seguente articolazione:

## a) prestazione giornaliera con rientro pomeridiano:

- se la mezza giornata di ferie è fruita in entrata, il lavoratore dovrà presentarsi in servizio alle ore 12,10 e terminerà il servizio alle ore 16,30;
- se la mezza giornata di ferie è fruita in uscita, il lavoratore dovrà lasciare il servizio alle ore 12,10;

## b) prestazione giornaliera su 6 ore:

- se la mezza giornata di ferie è fruita in entrata, il lavoratore dovrà presentarsi in servizio alle ore 10,45;
- se la mezza giornata di ferie è fruita in uscita, il lavoratore dovrà lasciare il servizio alle ore 10,45.

Per il personale addetto alle attività di accoglienza clienti della UST la fruizione della mezza giornata di ferie avrà la seguente articolazione:

## c) prestazione giornaliera con rientro pomeridiano:

- se la mezza giornata di ferie è fruita in entrata, il lavoratore dovrà presentarsi in servizio alle ore 11,50;
- se la mezza giornata di ferie è fruita in uscita, il lavoratore dovrà lasciare il servizio alle ore 11,50;

## d) prestazione giornaliera su 6 ore:

- se la mezza giornata di ferie è fruita in entrata, il lavoratore dovrà presentarsi in servizio alle ore 10,30;
- se la mezza giornata di ferie è fruita in uscita, il lavoratore dovrà lasciare il servizio alle ore 10,30.

1.4 Non cumulabilità

Le flessibilità di orario (mezza giornata di ferie, permessi orari di cui al precedente punto 1.2, permessi ex art. 14 punto 2 del Contratto Aziendale di Gruppo FS) non sono cumulabili tra loro.

1.5 Decorrenza nuovo orario

L'orario sopra definito entrerà in vigore il 03 Dicembre 2012.

Fino a tale data rimane in vigore l'orario provvisorio in vigore dal 01.09.2012 ferma restando la possibilità per la Società di accogliere le richieste dei lavoratori per la diversa collocazione dei 3 rientri pomeridiani.

Gli orari definiti nel presente accordo saranno sottoposti a verifica tra le parti entro il mese di Marzo 2013.

Per RFI S.p.A.

Per le OO.SS./R.S.U.

R.S.U. Ferr.
   
 UST
   
 Fica
   
 FIC
   
 FAST. FERR.
   
 O.R.S.A. FERR.

R.S.U.
   
 Ferr.